

## ADEMPIMENTI

### ***5 per mille: nuovi obblighi per amministrazioni erogatrici e soggetti beneficiari***

di Luca Caramaschi

Master di specializzazione

## AGEVOLAZIONI EDILIZIE IN PRATICA: SUPERBONUS, ECOBONUS, SISMABONUS E LE ALTRE AGEVOLAZIONI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Di recente è approvato in Gazzetta Ufficiale (la n. 231 del 17.09.2020) il [D.P.C.M. 23.07.2020](#) che disciplina le modalità e i termini per l'accesso al riparto del **5 per mille** dell'Irpef delle persone fisiche da parte dei soggetti destinatari del contributo, in applicazione della previsione contenuta nell'[articolo 4 D.Lgs. 111/2017](#), uno dei decreti delegati di attuazione della **Riforma del Terzo Settore**.

Il nuovo decreto **abroga e sostituisce** i due precedenti decreti che fino ad oggi hanno regolato la materia, in particolare il [D.P.C.M. 23.04.2010](#) che reca le finalità e i soggetti ai quali può essere destinato il cinque per mille e il [D.P.C.M. 07.07.2016](#), recante disposizioni in materia di trasparenza e di efficacia nell'utilizzazione della quota del cinque per mille, in attuazione della previsione contenuta nell'[articolo 1, comma 154, L. 190/2014](#) (Legge di bilancio per l'anno 2015).

Per **espressa previsione** contenuta nell'[articolo 18](#) del recente **D.P.C.M. 23.07.2020** *“il rinvio contenuto nelle vigenti disposizioni al D.P.C.M. 23.4.2010 deve intendersi operato al presente decreto”*.

Con il richiamato decreto trova quindi **esplicita regolamentazione** la disciplina dei nuovi **Enti del Terzo Settore (gli Ets)** che, nello scenario normativo delineato dalla Riforma del Terzo Settore, andranno ad inglobare e sostituire le Organizzazioni di Volontariato (**Odv**), le Associazioni di Promozione Sociale (**Aps**) e le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (**Onlus**), precedenti destinatarie del contributo. Il **beneficio**, inoltre, è stato **esteso** a tutti gli altri Etd in precedenza non ricompresi nell'ambito soggettivo dell'agevolazione.

A tal proposito, in considerazione dei ritardi nel processo che porterà alla **piena operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore** (è imminente la pubblicazione in G.U. del decreto

di funzionamento di tale Registro), il comma 2 dell'[articolo 1](#) del D.P.C.M. in commento espressamente prevede che “*le disposizioni di cui al comma 1 lettera a) [quelle che richiamano i nuovi ETS come destinatari della disciplina] hanno effetto a decorrere dall'anno successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore*”.

In pratica, attesa l'operatività del Runtis nel corso dell'anno 2021, la **disciplina** dettata dal presente D.P.C.M. in relazione agli Ets troverà verosimilmente applicazione **a partire dall'esercizio finanziario 2022**.

Tra i diversi contenuti del decreto, che si compone di ben 18 articoli, particolare rilevanza operativa assumono gli [articoli 15 e 16](#), con i quali vengono previsti i rispettivi **obblighi sia in capo alle amministrazioni erogatrici che ai beneficiari del contributo**.

Vediamo, quindi, in forma di rappresentazione schematica, in cosa consistono **detti obblighi** ma soprattutto **le tempistiche** entro le quali gli stessi vanno effettuati.

### Obblighi dell'amministrazione erogatrice

#### adempimento

**Pubblicazione in apposita sezione del proprio sito web** degli elenchi dei soggetti ai quali lo stesso contributo è stato erogato, della data di erogazione e del relativo importo

**Pubblicazione nell'apposita sezione del proprio sito web**, del link al rendiconto pubblicato sul sito web del beneficiario

#### termini

**entro 90 giorni** dalla data di erogazione del contributo

**entro 30 giorni** dall'acquisizione degli elementi informativi di cui [articolo 16, comma 5](#) (si tratta della pubblicazione sul sito web del beneficiario degli importi percepiti e del rendiconto)

Sono previste **sanzioni** a carico di ciascuna amministrazione erogatrice in caso di violazione dei predetti obblighi di pubblicazione

### Obblighi del beneficiario

#### adempimento

**Redazione di uno specifico rendiconto**, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risulti, in modo chiaro, trasparente e dettagliato, la destinazione e l'utilizzo delle somme percepite, utilizzando il modulo disponibile sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti

**Trasmissione dei rendiconti e relative relazioni all'amministrazione competente** alla erogazione delle somme, per consentirne il controllo

#### termini

**1 anno** dalla ricezione delle somme

**entro 30 giorni** dalla data ultima prevista per la

(l'amministrazione potrà richiedere l'acquisizione di ulteriore documentazione integrativa e operare a campione controlli amministrativo-contabili delle rendicontazioni anche presso le sedi degli enti beneficiari)

**Pubblicazione sul proprio sito web** degli importi percepiti e del rendiconto

**Comunicazione** all'amministrazione erogatrice

compilazione del rendiconto

**entro giorni** dalla scadenza del termine di trasmissione precedente  
entro i successivi **7 giorni** dal precedente termine di pubblicazione

Infine, altre importanti indicazioni possono essere così riassunte:

- gli **enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a 20.000 euro** sono **esonerati**, salva espressa richiesta dell'amministrazione, all'invio del rendiconto e della relazione, che dovranno comunque essere **redatti entro un anno dalla ricezione** degli importi e **conservati per 10 anni**;
- i beneficiari del contributo del cinque per mille **non possono utilizzare** le somme a tale titolo percepite per coprire le **spese di pubblicità** sostenute per campagne di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del cinque per mille, **a pena di recupero del contributo**;
- nel caso di **violazione degli obblighi di pubblicazione** indicati nella tabella precedente, l'amministrazione erogatrice **diffida** il beneficiario ad effettuare la citata pubblicazione assegnando un termine di 30 giorni, e, **in caso di inerzia**, provvede all'irrogazione di una **sanzione amministrativa pecuniaria pari al 25% del contributo percepito**.